

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

Commissione Diritto Penitenziario

Alcune riflessioni sul disegno di legge che introduce modifiche alla disciplina dei divieti di concessione di benefici penitenziari

Il disegno di legge unificato, approvato dalla Camera dei Deputati il 3 marzo 2022, e recante modifica della legge di ordinamento penitenziario e altre collegate, è, ora, all'esame del Senato della Repubblica

L'iniziativa legislativa, come è noto, nasce dalla pronuncia della Corte costituzionale, ordinanza n. 97 del 2021 che, chiamata a giudicare della conformità alla carta dell'articolo 4 bis legge 354/1975 (ordinamento penitenziario – o. p.), ha sospeso il giudizio rinviandolo all'udienza del 10 maggio 2022, in modo da dare “... al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia...”

Già nel 2019, con la sentenza 253, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis laddove non consentiva l'accesso ai benefici per i condannati per alcuni delitti, anche in assenza della collaborazione disciplinata dall'articolo 58 ter o. p.

Con l'ordinanza 97 del 2021, la Corte era chiamata a giudicare della legittimità degli articoli 4 bis e 58 ter o. p. nonché 2 decreto legge 152/1991, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia.

Giunta alla conclusione che la disciplina disegnata dalle predette norme non è conforme a costituzione, la Corte ha, però, sospeso il giudizio, rinviandolo all'udienza del 10 maggio 2022, osservando che un diretto intervento demolitorio avrebbe potuto essere privo dei necessari caratteri di equilibrio e ponderazione di tutti gli interessi in gioco, oltre a restituire una disciplina essa stessa irrazionale, che avrebbe reso possibile per i soggetti prima totalmente esclusi dai benefici, l'ammissione alla liberazione condizionale, ma non alle misure alternative.

All'udienza del 10 maggio 2022, la Corte, preso atto dell'approvazione del disegno di legge da parte della Camera e dell'auspicio formulato dal presidente della Commissione giustizia del Senato, ha disposto, su richiesta della Presidenza del Consiglio, un rinvio all'udienza dell'8 novembre 2022.

I punti modificati dal disegno di legge all'esame del senato di cui si occupa questo documento sono:

- il superamento della preclusione assoluta a misure alternative, permessi premio e benefici, nonché alla liberazione condizionale, per chi non accede al regime della collaborazione disciplinato dall'articolo 58 ter o. p.; ovviamente, viene soppresso il comma 3 bis dell'articolo 4 bis o. p., in forza del quale l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata “comunicata” da PNA o DDA rendeva di fatto inammissibile la concessione di benefici di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma senza ulteriori valutazioni di altri organi;
- la previsione di un parere, del pubblico ministero circondariale, oppure, per i reati previsti dai commi 3bis e 3 quater dell'articolo 51 c. p. p., del procuratore distrettuale e del procuratore nazionale antimafia, per la concessione dei benefici in caso di mancata collaborazione;
- la competenza per l'ammissione al lavoro esterno e la concessione di permessi premio, che viene trasferita al tribunale di sorveglianza.

1. Il superamento della preclusione assoluta

Occorre intanto evidenziare che la preclusione assoluta non era tale neppure con la legge vigente, ora sottoposta a modifiche.

È vero che il percorso naturale verso i benefici era quello della collaborazione (articolo 4bis.1) prevista dall'articolo 58 ter; tuttavia, il comma 1 bis della medesima norma prevedeva una serie di ipotesi nelle quali il detenuto/internato poteva comunque accedere ai benefici e misure premiali. Tra queste l'ipotesi più rilevante era sicuramente quella dell'impossibilità di un'utile collaborazione, nonché, quando la collaborazione era *“oggettivamente irrilevante”*, qualora fosse stata riconosciuta e applicata una delle attenuanti di cui agli articoli 62 n. 6, 114, 116 comma II c. p..

Il disegno di legge in corso di approvazione allarga in misura apprezzabile il campo delle ipotesi che, pur in difetto di collaborazione, consentono di accedere alle misure in questione.

2. Ambito di applicazione.

Va precisato che, mentre le ipotesi alternative precedentemente previste riguardavano tutto il catalogo dei delitti previsti dal comma 1, (*“i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ... per uno dei delitti ivi previsti ...”*), il nuovo percorso, interamente ridisegnato anche sotto il profilo procedimentale, riguarda solo alcuni dei delitti del catalogo che, nello stesso tempo, è stato arricchito (ultimo periodo del comma 1 novellato).

La disposizione del primo periodo, infatti, si applicherà in caso di esecuzione di pene concorrenti anche per delitti diversi qualora ricorra l'aggravante prevista dall'articolo 61 n. 2 c.p. che colleghi questi con uno dei delitti del catalogo.

Sempre sul punto l'articolo 3 del ddl precisa opportunamente che tale estensione riguarda solo i delitti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Pur essendo principio consolidato che le modifiche peggiorative, in questa materia, hanno natura sostanziale, e dunque non possono essere retroattive, la precisazione ha sicuramente il pregio di impedire la formazione di contenzioso che, anche in recente passato, ha caratterizzato modifiche simili.

3. Le modifiche alla disciplina della concessione

Il comma 1 bis dell'articolo 4 viene completamente riscritto.

In precedenza, come detto, solo se ricorrevano le condizioni sopra accennate, il detenuto o internato per uno qualunque dei delitti indicati nel catalogo del comma 1 poteva accedere ai benefici.

Ora, il comma 1 bis prevede l'accesso ai benefici alle seguenti condizioni:

- dimostrazione di aver adempiuto alle obbligazioni civili o che l'adempimento sia assolutamente impossibile;
- allegazione di specifici elementi che consentano di escludere sia gli attuali collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti.

Si può affermare che il primo passo spetti, per così dire, al detenuto/internato interessato, dato che l'ammissione è prevista purché gli stessi dimostrino l'adempimento o l'assoluta impossibilità dell'adempimento di obblighi e obbligazioni sopra indicati.

Oltre a questo vero e proprio onere probatorio, occorre allegare “*elementi specifici*” che consentano di escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Si deve trattare di elementi diversi e ulteriori rispetto a quello che viene richiesto a ogni detenuto o internato, cioè la regolare condotta inframuraria e la partecipazione al percorso rieducativo. Neppure la “*dichiarazione di dissociazione*” è considerata elemento utile a tale fine, sicché può ipotizzarsi che la dissociazione è elemento utile, ma non la semplice dichiarazione, posto che in effetti la dichiarazione è agevolmente strumentalizzabile.

È agevole affermare che questo è il punto centrale della nuova disciplina.

Qualunque provvedimento, di diniego o accoglimento, dovrà valutare gli elementi specifici, con le esclusioni dette, che consentano di escludere collegamenti attuali e pericolo di collegamenti futuri. Non è possibile, evidentemente, ipotizzare quali possano essere in concreto gli elementi, perché nel momento in cui il legislatore intende consentire l’accesso ai benefici prescindendo dalla collaborazione, è naturale che, in astratto, qualunque dato di fatto, condotta, situazione, potranno essere sottoposti al giudice competente così da consentirgli la valutazione della sussistenza del presupposto.

È probabile che l’ampiezza di tale perimetro abbia indotto il legislatore a introdurre elementi di specificazione: e infatti il giudice dovrà tenere conto “*delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile*”.

Va segnalato, infine, l’espresso riferimento (e la conseguente rilevanza data) alle condotte di giustizia riparativa, poiché “*al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa*”.

È importante sottolineare che questi elementi, valorizzati dal ddl, hanno il pregio di della natura oggettiva: si tratta di condotte ed elementi di fatto e non di semplici dichiarazioni.

Ed è positivo che si tratti di elementi che guidano, senza vincolarlo, il giudizio della sorveglianza.

Questa scelta è coerente con il ruolo disegnato dall’ordinamento e precisato dalla Corte Costituzionale; inoltre consentirà da un lato la valorizzazione dei percorsi individuali, dall’altro non toccherà il potere discrezionale volto a discernere le condotte genuine da quelle strumentali.

Si tratta di un discernimento comune a quasi tutti i momenti giurisdizionali, anche di cognizione, ma che espande la sua rilevanza nel giudizio di sorveglianza in genere e ancor di più alla luce della novella e del comma 2 dell’articolo 4 bis.

4. Il procedimento

A fianco del procedimento “ordinario”, descritto dai primi due periodi dell’articolo 4bis.2, che restano immutati, i successivi sei periodi disegnano il nuovo procedimento, che riguarda i benefici nel caso di cui ai commi 1bis e 1bis.1.

In forza di questa modifica, strettamente correlata all’allargamento della platea dei potenziali destinatari dei benefici, è previsto anzitutto (terzo periodo):

- che venga chiesto il parere al pubblico ministero che ha sostenuto l’accusa nel processo di primo grado, mentre se si tratta di condanne per uno dei delitti di cui agli articoli 51.3bis e 51.3quater al procuratore distrettuale antimafia e a quello nazionale;
- che vengano acquisite informazioni presso la direzione dell’istituto;

- che il giudice disponga accertamenti che riguardino non solo l'interessato ma anche il nucleo familiare e le persone ad esso collegate in ordine al reddito, al patrimonio, al tenore di vita, alle attività economiche, ad eventuali misure di prevenzioni personali o patrimoniali (siano pendenti o definitive).

Questi gli adempimenti “nuovi” rispetto a quelli normalmente effettuati.

I successivi tre periodi individuano, invece, le scansioni temporali. Sessanta giorni per rendere pareri, fornire informazioni, effettuare accertamenti; il termine è prorogabile di trenta giorni per la complessità degli accertamenti; decorsi questi, il giudice decide comunque.

La proroga del termine prevista dal quinto periodo fa riferimento alla complessità dei soli “accertamenti”. È evidente, però, che il parere del pubblico ministero, come pure le informazioni che deve fornire la direzione dell’istituto, o si fondono su conoscenze già acquisite nel corso del tempo ed indipendentemente dall’istanza in questione oppure si fondono sugli accertamenti che, appunto se complessi, giustificano l’allungamento dei termini.

5. In particolare: i termini, la natura, la procedura

Ebbene, pur trattandosi di termini apparentemente lunghi (complessivamente poco meno di tre mesi), va rimarcato che gli accertamenti in questione difficilmente saranno di semplice esecuzione. Non si tratta, infatti, di acquisire semplicemente le notizie che gli istituti preposti detengono sui rapporti che i destinatari della norma intrattengono.

In primo luogo va individuata con attenzione la cerchia dei destinatari: non solo il nucleo familiare, ma anche le persone ad esso “collegate”. E la stessa individuazione costituisce un’ulteriore attività di indagine, non essendo pensabile un’indiscriminata e defatigante estensione degli accertamenti a chiunque abbia avuto a che fare con il nucleo familiare del detenuto. Gli accertamenti devono essere mirati e coniugare le risorse (sempre limitate) a disposizione con il risultato da ottenere.

Detto questo, è evidente che il detenuto è il primo a conoscere gli elementi che potrebbero condurre a un giudizio negativo per lui; di conseguenza essi saranno molto verosimilmente oggetto di occultamento o tentativo di occultamento prima della presentazione dell’istanza, sicché gli accertamenti sul punto saranno naturalmente complessi e lunghi.

A ciò si aggiunge una considerazione di sistema, della quale il legislatore in prima lettura non sembra aver tenuto conto. È evidente che il detenuto/internato per uno dei delitti indicati nel catalogo dell’articolo 4 bis può decidere di collaborare oppure no. Lasciando sullo sfondo il motivo per il quale egli decide di collaborare o non collaborare, per quello che riguarda la disciplina di cui ci stiamo occupando, e cioè lavoro esterno, permessi premio, misure alternative, la legge ora al vaglio del Senato determinerà, se approvata così com’è, un allargamento della platea dei potenziali beneficiari.

In particolare, potranno accedere coloro che, oltre ad aver adempiuto alle obbligazioni menzionate nel nuovo comma 1bis, alleghino elementi da cui desumere l’assenza di collegamenti con la criminalità e l’assenza del pericolo che vengano ripristinati tali collegamenti. Nessun onere viene previsto in ordine alla situazione patrimoniale, al possesso o controllo di beni mobili, immobili, partecipazioni azionarie dirette o indirette, dovendo invece l’autorità giudiziaria e quelle che con essa collaborano, effettuare una approfondita analisi in tempi ristretti, come sopra spiegato.

Al contrario, chi sceglie di collaborare è tenuto a denunciare e indicare immediatamente tali informazioni e l'eventuale discrasia che venisse accertata rispetto alla situazione reale condurrebbe a negare lo status e i benefici della collaborazione.

Ebbene non sembra ragionevole la disciplina complessiva così disegnata:

- chi intende collaborare deve esporre tutti i dati relativi al proprio patrimonio;
- chi non intende farlo (semplicemente perché non intende, non perché la collaborazione è impossibile o non utile), per contro, può limitarsi ad attendere che l'autorità inquirente individui i beni posseduti o a disposizione, così da poter formulare un parere in ordine all'attualità dei legami criminali o al pericolo di ripristino.

Certo, si potrebbe obiettare che, comunque, in caso di accertati elementi di collegamento il trattamento è lo stesso: tuttavia è evidente il maggior favore di cui gode il “non collaboratore”, posto che l'accertamento nei suoi confronti parte “da zero” e le ricchezze occulte che venissero accertate non costituirebbero, di per sé, elemento ostativo alla concessione dei benefici, a differenza che per il collaboratore. E non si può sostenere che il diverso regime è compensato o giustificato dall'onere di allegazione di elementi che dimostrino assenza di legami con la criminalità organizzata. Tale onere trova il suo corrispondente (per i collaboratori), proprio nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie che questi rendono all'autorità giudiziaria. Tali dichiarazioni oltre a porsi su un piano omogeneo rispetto all'onere di allegazione gravante sui “non collaboratori”, conducono naturalmente a un giudizio di rescissione dei legami criminali, per motivi che appare inutile esplicitare.

6. I termini per la decisione

Trascorso il termine di sessanta giorni, eventualmente prorogato di trenta, il giudice “decide” anche in difetto di pareri, informazioni, accertamenti regolati dal terzo periodo. Lo spirare del termine dilatorio, ovviamente, rimuove l'ostacolo, ma occorre comprendere “quando” il giudice deve decidere, anche alla luce del disposto del settimo periodo.

Questo disegna una sorta di incidente all'interno del procedimento, innescato proprio dall'esito dei pareri, informazioni, accertamenti di cui si è detto.

Infatti *“Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria”*.

Si tratta di un'eventualità, sia perché i pareri potrebbero non essere formulati (e lo stesso per informazioni e accertamenti) o comunque non formulati in tempo utile; sia perché gli stessi potrebbero essere negativi, nel senso di escludere o comunque non rinvenire né collegamenti criminali, né pericolo di ripristino.

Se tuttavia pervengono al giudice indicazioni di segno contrario, la disposizione intende evidentemente attuare una sorta di contraddittorio sul punto, proceduralizzandolo e stabilendo una decadenza temporale, pur elastica (il termine non è indicato ma deve essere “congruo”).

Resta da comprendere come si dovrà attuare tale contraddittorio, che il legislatore impone ma non disciplina nel dettaglio.

Il giudice competente potrebbe infatti fissare udienza, consentire un'interlocuzione diretta, oppure stabilire all'udienza un doppio termine (il primo per l'allegazione di elementi di segno contrario, il secondo per la discussione in udienza) o ancora disporre la comunicazione degli elementi che impedirebbero la

concessione del beneficio, indicando direttamente il termine per replicare (per iscritto) e l'udienza per la discussione e la decisione.

È comunque pacifico che il termine per l'interessato dovrà essere fissato, ed essere congruo, parametrato cioè alla complessità degli elementi in contrasto con l'ipotesi di accoglimento dell'istanza.

Proprio da tale procedimento eventuale si trae un elemento di conferma dell'ipotesi che il termine per il giudice non sia, sostanzialmente, fissato. La decisione sull'istanza può intervenire trascorsi 60/90 giorni dalla richiesta, non per forza immediatamente.

E ciò non solo per il tenore letterale (“... *Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza ...*”), che individua un termine iniziale, ma anche perché se all'interessato deve essere riconosciuto il termine per contraddirgli gli elementi a suo sfavore, termine che non è individuato puntualmente, il giudice dovrà pur attendere tale interlocuzione.

In sostanza, il decorso dell'ultimo termine libera il potere decisorio, che potrà comunque essere esercitato in un tempo ragionevole.

Tale circostanza impone ulteriore riflessione: se i pareri, le informazioni, gli accertamenti non pervengono entro il termine, e viene fissata udienza, potranno essere comunque sottoposti al giudice gli elementi acquisiti prima dell'udienza? E, in caso positivo, che ne sarà dell'eventuale contraddittorio?

Nel silenzio della norma, la risposta alla prima domanda deve essere positiva, non tanto per la delicatezza delle questioni e la già segnalata complessità degli accertamenti, ma proprio perché non vi è alcuna esplicita sanzione di inammissibilità, decadenza, inutilizzabilità. E quanto alla seconda domanda il meccanismo del settimo periodo potrà essere comunque applicato garantendo all'interessato il contraddittorio.

7. Il regime per i detenuti al 41bis: una norma inutile o dannosa?

Un'ultima considerazione tecnica riguarda il periodo che chiude il novellato comma 2 dell'articolo 4 bis, il quale recita: “*i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato*”.

Non è agevole comprendere il senso di questa disposizione: pare pacifico che il regime regolato dall'articolo 41bis sia incompatibile con qualunque beneficio, sicché, finché lo stesso perdura, il detenuto non può presentare alcuna richiesta di beneficio.

La formulazione della norma, però, non è esattamente in questi termini, poiché non preclude la presentazione dell'istanza, ma solo la concessione. Il che, in ipotesi, consentirebbe la presentazione della domanda ma obbligherebbe al rigetto (il che non ha alcun senso), oppure a una sorta di sospensione, *sine die*, o meglio con termine incerto, cioè fino alla scadenza, in difetto di proroga, del termine del regime di rigore applicato.

Resta l'oscurità di una disposizione siffatta, che peraltro rischia di creare confusione, sovrapposizioni, pratiche pendenti non definibili, aggravio di lavoro.

8. Considerazioni finali

Vi sono alcune considerazioni non strettamente tecnico-giuridiche, ma comunque rilevanti e che la commissione ritiene di dover esporre.

Si tratta dell'impatto che la nuova disciplina avrà, in primo luogo da un punto di vista organizzativo, sulla magistratura di sorveglianza. Non è necessario ricordare l'enorme carico di lavoro che grava sui tribunali di sorveglianza, le vacanze di organico, le pendenze in numero assai rilevante. Già questo dato interroga fortemente il legislatore, e ancor più il CSM e il Ministero della Giustizia, perché non sfugge la discrasia fra un procedimento, quello disciplinato dal novellato comma 2 dell'articolo 4 bis (dal terzo all'ottavo periodo) e le sue cadenze, e la realtà dei Tribunali di sorveglianza e dei tempi medi di definizione dei procedimenti per le misure alternative oggi. Già ora le decisioni del giudice competente intervengono a distanza di diversi mesi dall'instaurazione del procedimento; viene, quindi, da chiedersi quale sia l'utilità di prevedere una cadenza così rigida e temporalmente ravvicinata quando poi il carico di lavoro del Tribunale condurrà inevitabilmente a dilazionare i tempi della decisione, esattamente come accade per gli altri interessati al riconoscimento dei benefici. Non è immaginabile d'altro canto che, acquisiti i pareri o decorsi i termini previsti dal quarto e quinto periodo, il giudice decida comunque nell'immediatezza. Ciò implicherebbe una corsia preferenziale per i detenuti e gli internati *"non collaboranti"*, con il paradosso che, per porre rimedio a una denunciata iniquità rispetto ai detenuti collaboranti, questi ultimi subirebbero un trattamento deteriore.

Anche la previsione della competenza collegiale è sicuramente da salutare positivamente, essendo circostanza riconosciuta da tutti che essa non solo garantisce un maggior livello di ponderazione, ma pure conferisce all'organo e alla decisione forza e autorevolezza superiori, pure in fase di elaborazione: qualità essenziali per un giudizio sereno che non possa essere in alcun modo condizionato da fattori extragiuridici.

Anche i nuovi e recenti impegni in materia di digitalizzazione da un lato dovranno essere indirizzati al potenziamento delle banche dati (così da mettere a disposizione degli organi giurisdizionali gli strumenti per coniugare completezza e tempestività del parere) e, dall'altro, devono garantire ai giudici di sorveglianza dotazioni complete, sia per quanto riguarda le macchine sia per il software.

Digitalizzazione è una parola affascinante, ma occorre ricordare che si tratta pur sempre di uno strumento, che può agevolare e semplificare alcuni segmenti del lavoro giurisdizionale, ma certo non potrà sostituire il momento decisorio. E d'altro canto il tempo per valutare gli effetti dei migliori e più efficaci investimenti in questo campo si misura in anni, se non in lustri, mentre la legge non prevede alcun periodo transitorio.

9. Alcune proposte

Questa breve relazione non può che concludersi con una parte propositiva, che consta di pochi punti.

La commissione è consapevole del carattere di sintesi politica, proprio di tutte le novità legislative su temi sensibili, sintesi obiettivamente resa ancora più impegnativa dall'eterogeneità delle voci che hanno contribuito alla stesura finale. Per questo intende farsene carico, perché la novità legislativa, nei termini sopra accennati, rischia di restituire un sistema dissonante ed esposto a critiche distruttive sia da chi invocava da tempo la modifica, sia da chi l'ha osteggiata.

i. Un adeguato periodo transitorio.

Si è detto dell'obiettiva complicazione e appesantimento della procedura relativa ai detenuti non collaboranti che possono comunque aspirare ai benefici. Sembra assolutamente ragionevole che, proprio per la situazione concreta in cui la legge dovrà operare, si preveda la posticipazione dell'entrata in vigore, così da dotare gli uffici interessati di mezzi e risorse sufficienti, consentendone poi l'organizzazione e la predisposizione di tutto quanto necessario a una celere risposta. Non si tratta di un rinvio *sine die*, e neppure genericamente collegato a determinati eventi, ma della presa d'atto che, per ottenere decisioni

che possano essere al contempo tempestive, ponderate, serene, i Tribunali di sorveglianza e gli uffici del pubblico ministero devono essere messi in grado di operare a pieno regime. E non c'è dubbio che questo coinvolga direttamente la responsabilità politica di chi quei mezzi è chiamato a mettere a disposizione, vale a dire il Ministero, e chi le risorse distribuisce, il CSM.

ii. La disciplina dei termini.

Posto che, come detto, i termini rigorosi previsti dal novellato comma 2 non riguardano la decisione del Tribunale, che non potrà che essere calendarizzata nel rispetto del principio di uguaglianza, sembra di assoluta ragionevolezza prevedere una disciplina diversa che moduli i termini non prendendo le mosse dall'istanza, ma dalla data fissata per l'udienza di discussione, stabilendo, ad esempio, che il parere del pubblico ministero debba precedere questa di quaranta giorni, così da consentire eventuali repliche (quelle previste dal settimo periodo del comma 2 novellato) ad esempio venti giorni prima dell'udienza.

In tal modo non si verificherebbe alcuna compressione del diritto del detenuto/internato alla decisione e all'esercizio del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero, e la decisione positiva non tarderebbe neppure di un giorno. Nello stesso tempo gli accertamenti potrebbero essere svolti con maggiore accuratezza, e più pertinenti sarebbero i pareri espressi ai sensi del terzo periodo del medesimo articolo 4 bis comma 2.

Proposte semplici, che non pongono in discussione né i principi fondamentali indicati dalle pronunce della Corte Costituzionale e neppure stravolgono l'impianto della legge, potendo costituire un correttivo semplice e di sicura efficacia.

Roma, 1° ottobre 2022

La Commissione Diritto Penitenziario